



# Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

Perugia, data protocollo

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia  
loro indirizzi PEC

*Oggetto:* accesso agli atti dei consiglieri comunali – pareri del Ministero dell’Interno

Pervengono spesso allo scrivente esposti da parte di consiglieri comunali che lamentano il mancato rispetto del diritto di accesso agli atti degli uffici della Amministrazione Comunale di appartenenza, previsto dall’art. 43, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).

Come noto, sulla problematica rappresentata si è più volte espressa la giurisprudenza del Consiglio di Stato, richiamata nei numerosi pareri raccolti presso il competente Dipartimento del Ministero dell’Interno, rinvenibile nel sito: <https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/pareri>.

Al riguardo si richiama, in particolare, l’attenzione su quanto precisato dal Ministero dell’Interno con il parere del 27 settembre 2018, nel quale vengono fornite utili indicazioni per ovviare alla difficoltà, spesso rappresentata dalle Amministrazioni comunali, di far fronte alle continue richieste dei consiglieri comunali quando queste si trasformano in un aggravio all’ordinaria attività amministrativa dell’ente locale.

Si evidenzia nel citato parere ministeriale che il Consiglio di Stato, ribadito il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento delle loro funzioni (Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2010, n. 6963; 9 ottobre 2007, n. 5264), ha ravvisato come unici limiti all’esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali il fatto che esso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali, attraverso modalità che ragionevolmente sono fissate nel regolamento dell’ente e che non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche, ovvero meramente emulative, fermo restando, tuttavia, che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e



# *Prefettura di Perugia*

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso (C.d.S. Sez. V n. 6963/2010).

Nel caso di rilascio di ingenti copie di atti, il Ministero dell'Interno osserva, nel citato parere, che "il diritto si esercita con l'unico limite di potere esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione delle altre attività di tipo corrente (cfr. C.d.S. 4855/2006) ... e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza (C.d.S. n. 4471/05 del 2/9/2005)".

Il Ministero dell'Interno ha evidenziato, al riguardo, come anche la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (Plenum 6/7/2010) ha più volte precisato che, per non impedire od ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria.

Proprio al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un aggravio dell'ordinaria attività amministrativa dell'ente locale, viene sottolineato come la citata Commissione abbia riconosciuto la possibilità per il consigliere comunale di avere accesso diretto al sistema informatico interno (anche contabile) del Comune, attraverso l'uso della password di servizio (parere del 29/11/2009).

Viene ritenuto, altresì, legittimo il rilascio di supporti informatici al consigliere, o la trasmissione mediante posta elettronica, in luogo delle copie cartacee, nel caso di documentazione complessa e voluminosa. Tale modalità è senz'altro conforme alla vigente normativa in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione (decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005) che all'art. 2 prevede che anche le "autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità



# *Prefettura di Perugia*

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione".

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si confida nella sensibilità e attenzione delle SS.LL. alla problematica rappresentata.

IL PREFETTO  
(Sgaraglia)

SMC